



COMUNE DI NAPOLI

**Area Ambiente**

**Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES**

## **DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 7 del 7 agosto 2019**

Oggetto: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 D.lgs 152/2006 s.m.i per il Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata per la realizzazione di una media struttura di vendita media con unico esercizio commerciale, di un impianto di distribuzione carburante con annesso bar e area a verde ad uso pubblico, sito nel Comune di Napoli, in strada vicinale Cupa Pironti.

Proponente: *G.O. Immobiliare e Gestioni s.r.l.*;

Autorità procedente: Comune di Napoli, Area Urbanistica, servizio *Pianificazione Urbanistica Attuativa*;

Autorità competente: Comune di Napoli, Area Ambiente, servizio *Controlli ambientali e attuazione PAES*.



**Area Ambiente**  
**Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES**

**L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS**  
(con Disposizione del Direttore Generale n. 14 del 17/05/2013)

**Visto che:**

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i, in recepimento della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, al titolo II della parte seconda detta norme in materia di Valutazione ambientale strategica di piani o programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;
- il Regolamento regionale n. 17 del 18 dicembre 2009 individua all'art. 2 alcuni casi di esclusione di piani e programmi dalla procedura di VAS;
- negli "*Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della V.A.S. in regione Campania*", approvati con con Delibera di Giunta regionale n. 203 del 5 marzo 2010, sono individuati gli "*strumenti urbanistici e territoriali soggetti a VAS o a Verifica di assoggettabilità*";
- con Regolamento regionale n. 5 del 4 agosto 2011 all'art. 2 comma 3 i comuni vengono individuati quali "*autorità competenti per la VAS dei rispettivi piani e varianti nonché per i piani di settore dei relativi territori ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006*";
- il Comune di Napoli, in attuazione a quanto stabilito dal Regolamento regionale 5/2011, con Disposizione del Direttore generale n. 14 del 17/05/2013 ha individuato quale Autorità competente alla VAS, ai sensi del D.Lgs 152/06, la Direzione centrale *Ambiente, Tutela del territorio e del mare*, servizio *Controlli ambientali*, ufficio con funzioni di tutela, protezione, valorizzazione ambientale e di sostenibilità ambientale e diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia.
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 160 del 12 aprile 2018 sono stati stabiliti gli oneri istruttori per le procedure di verifica di VAS;
- con disposizione del direttore della Direzione centrale *Ambiente, Tutela del territorio e del mare* n. 11 del 20 aprile 2018 è stato approvato il "*Disciplinare organizzativo per la costituzione e il funzionamento della "Commissione istruttoria per le valutazioni ambientali"*";
- con disposizione del direttore della Direzione centrale *Ambiente, Tutela del territorio e del mare* n.12 del 20 aprile 2018, rettificata con disposizione n. 1 del 22 gennaio 2019 e disposizione n. 2 del 6 giugno 2019, è stata nominata la *Commissione istruttoria per le valutazioni ambientali* del Comune di Napoli, struttura interna di supporto dell'Autorità competente del Comune di Napoli in materia di valutazioni ambientali.

**Premesso che:**

- con nota PG/90280 del 30 gennaio 2019 il servizio *Pianificazione urbanistica attuativa* ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità a VAS per il PUA Pironti;
- con nota PG/166325 del 21 febbraio 2019 l'Autorità competente ha richiesto integrazioni documentali;
- con nota PG/306227 del 2 aprile 2019 sono state trasmesse le integrazioni richieste;
- in data 24 aprile 2019 sono stati identificati i soggetti competenti in materia ambientale (Sca) da autorità competente e autorità procedente;
- con nota PG/428025 del 15 maggio 2019 l'Autorità procedente ha dato avvio alla fase di consultazione, trasmettendo gli elaborati ai predetti Sca, per la durata di 30 giorni;



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente

**Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES**

- con nota PG/2019/43720 del 7 maggio 2019 il proponente ha trasmesso via pec la comunicazione di avvenuto pagamento degli oneri istruttori previsti dall'art. 33 D.lgs 152/2006;
- in data 2 agosto 2019 si è riunita la *Commissione istruttoria per le valutazioni ambientali* del Comune di Napoli e ha espresso il parere di competenza, come previsto dall'art. 2 del *Disciplinare organizzativo per la costituzione e il funzionamento della "Commissione istruttoria per le valutazioni ambientali"*.

**Esaminati**

- il rapporto preliminare ambientale;
- il quadro pianificatorio e programmatico di riferimento nazionale, regionale e comunale e gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica relativi all'area di intervento e all'ambito di influenza del piano.

**Rilevato che l'area:**

- occupa una superficie di circa 11.856 mq;
- è delimitata sia a nord che a sud da lotti parzialmente edificati; ad est confina con il Comune di Cercola, mentre ad ovest comunica, attraverso la Strada Vicinale Cupa Pironti (per il tratto carrabile attualmente interrotto), con l'Ospedale del Mare;
- è classificata nel Prg vigente in zona B - agglomerati urbani di recente formazione - sottozona Bb - espansione recente disciplinata dagli artt. 31 e 33 delle norme di attuazione della Variante per il centro storico, la zona orientale e la zona nord-occidentale di Napoli;
- rientra nell'ambito "18 - Ponticelli" disciplinato dall'art.149 delle Nta del PRG;
- è classificata, come risulta dalla tavola dei vincoli geomorfologici, area stabile;
- rientra nella zona 1 del piano di emergenza dell'area vesuviana, di cui all'allegato della Delibera della Giunta Regionale n. 250 del 26/07/2013 - BURC n. 41 del 29/07/2013 e alla direttiva DPCM del 14.02.2014 disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio;
- ricade nel Piano stralcio per la difesa del suolo e delle risorse idriche dell'Autorità di Bacino (2011) nella Carta della Tutela ambientale con Valore ambientale basso/molto basso;
- ricade nel Piano di zonizzazione acustica del Comune di Napoli, approvato con delibera di consiglio comunale n. 204/2001, in classe II - *Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale* e si trova nelle immediate vicinanze di un ricettore sensibile, l'Ospedale del mare.

**Rilevato, altresì, che:**

- l'intervento riguarda la realizzazione di un insediamento commerciale ospitante un unico esercente di tipo monomarca classificato secondo l'art. 4 della Legge Regionale 9 gennaio 2014, n. 1 come "*media struttura di vendita*", di un impianto di distribuzione carburante con annesso bar e un'area a verde ad uso pubblico.

**Preso atto che:**

- con nota PG/599502 del 9 luglio 2019 l'Autorità precedente ha comunicato la chiusura delle consultazioni trasmettendo all'Autorità competente le osservazioni pervenute dei seguenti soggetti:
  - Regione Campania Staff T.A. Valutazioni ambientali, PG/472233 del 29 maggio 2019;



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente

**Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES**

- Comune di Cercola, PG/ 476747 del 30 maggio 2019;
- ARPAC, PG/538690 del 19 giugno 2019;
- Città metropolitana di Napoli, PG/538699 del 19 giugno 2019.

**Preso atto che:**

- la Regione Campania Staff T.A. Valutazioni ambientali suggerisce di verificare se gli interventi proposti possano ricadere nella tipologia di cui all'Allegato IV, punto 7 lettera b) *progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; e progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto;*
- l'ARPAC rappresenta che il PUA debba essere escluso dalla procedura di VAS, ma che gli interventi relativi alla struttura commerciale e stazione di servizio con annessi parcheggi possono rientrare nell'ambito di applicazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
- il Comune di Cercola rileva una carenza progettuale rispetto agli aspetti relativi alla mobilità, proponendo una ipotesi progettuale alternativa a quella proposta finalizzata a migliorare i flussi di traffico, in particolare: l'allargamento della sede stradale di via Censi a confine est con prolungamento del marciapiedi verso nord e la realizzazione di un collegamento pedonale e carrabile tra via Censi e via Pironti;
- la Città metropolitana di Napoli comunica di non avere osservazioni da formulare.

**Valutato che relativamente agli aspetti riguardanti la procedura di VIA sollevati dalla regione Campania e dall'ARPAC:**

- il D.lgs 152/2006 prevede che venga effettuata una verifica di assoggettabilità a VIA per la "costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114" (Allegato IV, punto 7 lettera b);
- il D.lgs 114/1998 definisce un centro commerciale come "una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente";
- pertanto, per configurare un "centro commerciale" è necessario valutare, caso per caso, non solo la sussistenza di una pluralità di esercizi commerciali ma anche la specificità dei medesimi, in base all'ambito di applicazione del citato D.Lgs. 114/1998, nonché la collocazione "in una struttura a destinazione specifica" e la possibilità di usufruire di "infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente" (quesito al MATTM della Regione Campania prot. 29433/2017);
- l'intervento riguarda la realizzazione di un insediamento commerciale di media distribuzione ospitante un unico esercente di tipo monomarca non assoggettabile a VIA, ai sensi dell'art. 6 D.lgs 152/2006 art. 6 comma 6 lettera d), ma la presenza di un esercizio commerciale di distribuzione carburanti e bar annesso (esercizio di vicinato) nella stessa area potrebbe configurare una diversa classificazione dell'intervento complessivo e, pertanto, essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA da effettuarsi sul progetto definitivo;
- la necessità di sottoporre l'intervento a verifica di assoggettabilità a VIA dovrà, invece, ricorrere



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente

**Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES**

obbligatoriamente qualora nelle successive fasi si intendesse mutare la destinazione da unico esercizio commerciale a più esercizi commerciali nella stessa struttura di vendita, in quanto ricadente nell'elenco di cui all'Allegato IV, punto 7 lettera b) del D.lgs 152/2006;

- pertanto la necessità che per l'intervento esaminato e da autorizzare si assuma la denominazione di *“media struttura di vendita con unico esercizio commerciale”* negli atti autorizzativi dell'intervento.

**Considerato che:**

- occorre valutare la compatibilità dell'impianto di distributore carburanti (benzina e metano) previsto nel progetto con la presenza dell'Ospedale, tenendo conto della normativa vigente in materia di distribuzione carburanti, autorizzati previo verifica delle condizioni *“relative alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale”* e *“di previsioni in materia di sicurezza antincendio”*, come previsto dal Regolamento regionale n. 1 del 20 gennaio 2012 di attuazione della legge regionale 29 marzo 2006, n.6 *“Norme per la razionalizzazione e l'ammmodernamento del sistema distributivo dei carburanti”*;

- la fattibilità dell'intervento è subordinata al parere dei Vigili del Fuoco che dovrà esprimersi sulle distanze di sicurezza da rispettare per la realizzazione dell'impianto di distribuzione carburanti (benzina e metano), ai sensi delle normative specifiche di prevenzione incendi con specifico riferimento all'obiettivo sensibile rappresentato dalle strutture connesso all'esercizio dell'Ospedale del mare.

**Valutato, infine, che:**

- a fronte degli obiettivi stabiliti dall'Unione Europea *“per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo”* l'intervento prevede misure per compensare la riduzione del suolo permeabile mediante sistemi di recupero delle acque meteoriche per alimentare le falde acquifere;

- come misura integrativa di drenaggio urbano sostenibile, a fronte della trasformazione proposta, è opportuno adottare il principio di invarianza idraulico-idrologica attraverso la verifica del deflusso risultante dal drenaggio dell'area affinché esso rimanga invariato dopo la trasformazione dell'uso del suolo all'interno del lotto di intervento;

- il PUA in oggetto, per l'estensione e le caratteristiche ambientali dell'area, rientra tra i piani di cui all'art. 6 comma 3 del D.lgs 152/2006, come modificato dal decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128, che prevede *“Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento”*;

- nello scenario ambientale di riferimento le caratteristiche dei possibili impatti significativi derivanti dall'attuazione del PUA sulle componenti ambientali analizzate non producono effetti significativi sull'ambiente;

- dalle osservazioni pervenute, ivi contro dedotte e dal parere della *Commissione istruttoria per le valutazioni ambientali* non sono emersi elementi tali da rappresentare la necessità di procedere alla Valutazione Ambientale Strategica del PUA in oggetto.



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente

**Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES**

**Letti:**

- l'art. 107 D. Lgs. 267/2000;
- l'art. 6, 11 e 12 D.lgs 152/2006.

**Attestato che:**

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00 e degli artt. 13, c. 1, lett. b) e 17, c.2, lett. a) del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di C.C. n.4 del 28/2/2013, modificato con deliberazione consiliare n. 49 dell'11/07/2018;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 (art. 1, comma 41) non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente atto.

Sulla base di quanto esaminato, verificato e valutato, tenuto conto del livello di sensibilità ambientale dell'area interessata dal PUA, nonché secondo quanto previsto dall'art. 12 del D.lgs 152/2006 e secondo quanto stabilito dal "Regolamento di attuazione della valutazione ambientale strategica (VAS) in regione Campania" e dagli "Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della VAS in regione Campania",  
sentita l'Autorità Procedente,

**DISPONE**

- di **escludere dalla procedura di VAS** la proposta di Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata per la realizzazione di una media struttura di vendita con unico esercizio commerciale, di un impianto di distribuzione carburante con annesso bar e area a verde ad uso pubblico, sito nel Comune di Napoli, strada vicinale Cupa Pironti, presentato dalla società *G.O. Immobiliare e Gestioni s.r.l.*, con le seguenti condizioni/prescrizioni da recepire nella fase preliminare e definitiva:

1. prevedere idonee misure di mitigazione di ogni forma di inquinamento acustico in considerazione del recettore sensibile presente nelle immediate adiacenze (*Ospedale del mare*) tenuto conto del clima acustico attuale e previsionale, ai sensi della L. 447/1995 e del Piano di Zonizzazione acustica del Comune di Napoli;
2. concordare con il servizio competente del Comune di Napoli il recepimento dell'osservazione pervenuta del Comune di Cercola relativa alla riconfigurazione della viabilità di accesso con la revisione del progetto limitatamente agli aspetti della mobilità;
3. recepire le osservazioni dell'ARPAC e della Regione Campania relative alla verifica di assoggettabilità a VIA e, pertanto, verificare nelle successive fasi (progetto definitivo) se gli interventi ricadono nell'ambito di applicazione dell'Allegato IV, punto 7 lettera b) *costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;
4. assumere, per l'intervento *de quo*, la denominazione di "media struttura di vendita con unico esercizio commerciale" negli atti autorizzativi, ovvero qualora nelle successive fasi si intendesse mutare la destinazione da unico esercizio commerciale a più esercizi commerciali



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente

**Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES**

nella stessa struttura di vendita, sottoporre obbligatoriamente l'intervento a verifica di assoggettabilità a VIA;

5. rispettare le normative specifiche di prevenzione incendi con specifico riferimento all'obiettivo sensibile, rappresentato dalle strutture connesse all'esercizio dell'Ospedale del mare, tramite verifiche da parte dei Vigili del Fuoco sulle distanze di sicurezza da rispettare per la realizzazione dell'impianto di distribuzione carburanti (benzina e metano);
6. prevedere, a fronte della trasformazione d'uso del suolo proposta, l'adozione del principio di invarianza idraulico-idrologica attraverso la verifica del deflusso risultante dal drenaggio dell'area affinché esso rimanga immutato dopo la trasformazione dell'uso del suolo all'interno del lotto di progetto;
7. rispettare tutto quanto previsto dal d.lgs. 192/2005 e dalla legge 90/2013 relativamente alle nuove costruzioni che dal 1° gennaio 2021 dovranno essere edifici ad energia quasi zero;
8. rispettare delle disposizioni contenute nella delibera della Giunta Regionale n. 29 del 9 febbraio 2015 relative alla determinazione dei carichi verticali conseguenti alla ricaduta di ceneri vulcaniche da utilizzare per la progettazione di interventi strutturali;
9. che le suddette condizioni/prescrizioni dovranno essere verificate e riportate nei successivi atti autorizzativi.

- di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento all'Autorità Procedente – Area *Urbanistica*, servizio *Pianificazione Urbanistica attuativa*;

- che gli atti citati nel presente sono depositati presso la sede dell'Autorità competente;

- di rendere pubblica la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS mediante pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 12 comma 6 del D.lgs 152/2006 e in estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, in capo all'autorità Procedente come previsto dagli Indirizzi Operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS in Regione Campania;

- di rendere noto che avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso al TAR competente.

*Sottoscritta digitalmente da*

Il dirigente

Emilia G. Trifiletti

*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.*